



COMUNE DI DEGO

Provincia di Savona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. **3**

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **VENTISETTE**, del mese di **FEBBRAIO**, alle ore **ore VENTI e TRENTA minuti**, nella solita sala delle riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta Pubblica Ordinaria di prima convocazione.

Cognome e Nome	Pr.	As.
TAPPA Massimo	X	
BOTTA Silvia	X	
DRAGO Maria Antonella	X	
NEGRO Samanta	X	
NERVI Igor	X	
SIRI Noemi	X	
BRERO GIULIANO	X	
SICCO Giorgio		X
GILARDONI Roberto		X
DEMATTEIS Luciano		X
TOTALE	7	3

Con l'intervento e l'opera del Sig. **AGNELLI SANDRO** - Segretario Comunale.

Il Signor TAPPA Massimo assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- **CHE** l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- **CHE** l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Regolamento che disciplina l'imposta unica comunale, con particolare riferimento alla componente tassa rifiuti TARI nel territorio di questo Comune;
- **CHE** il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- **CHE** l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate, mentre il comma 660 sancisce che il Comune può deliberare riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 e la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura deve essere assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;
- **CHE** l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;
- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18,8.2000 n. 267, è stato approvato il piano finanziario per l'anno 2019
- che il Comune deve coprire integralmente con la tariffa calcolata secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione che:

- Trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 211/1997;
- Le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e alle entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività,

PRESO ATTO della necessità di ripartire l'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica"

CONSIDERATO che non è attualmente possibile individuare con esattezza l'incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi, in quanto non è attivo un servizio di rilevamento delle quantità di rifiuti conferita al servizio da parte degli utenti appartenenti alle due categorie;

RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, quale criterio di ripartizione, la compartecipazione al gettito TARI nell'anno 2019 delle due categorie;

RITENUTO pertanto di suddividere la compartecipazione secondo le seguenti percentuali:

utenze domestiche: quota fissa 71% - quota variabile 71%

utenze non domestiche: quota fissa 29% - quota variabile 29%

TENUTO CONTO che :

- Nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal regolamento attraverso la riduzione della parte fissa e variabile, finanziando la minore entrata con il gettito proveniente dalle tariffe non ridotte;
- Le scelte operate rispondono all'esigenza di mitigare l'incremento tariffario risultante dall'applicazione del nuovo tributo, così come già attuato nel 2018;
- Pertanto i coefficienti KA e KB riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per le utenze domestiche sono stati modulati entro gli intervalli di valori minimi e massimi stabiliti dal legislatore, limitando il più possibile eccessivi vantaggi a determinate categorie di utenti a danno di altre categorie;
- l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

RITENUTO pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2019, suddivisa in categorie domestica e non domestica, come dalle tabelle allegate quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

STABILITO di prevedere il pagamento della TARI in tre rate di pari percentuali con le seguenti scadenze:

1^ rata – percentuale 33,33% – 31 maggio

2^ rata - percentuale 33,33% - 31 luglio

3^ rata – percentuale 33,33% - 30 settembre

Oppure in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

VISTI

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il D.M. 29 novembre 2017, con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio 2018/2020 degli enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio;

Ad unanimità di voti espressi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

1) di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2019 da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti TARI è pari a € **226.236,52**, così come definito nel piano finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti anni 2019 e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale .

2) Di determinare per l'anno 2019 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	quota fissa 71% - quota variabile 71%
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	quota fissa 29% - quota variabile 29%

3) **DI DETERMINARE**, per l'anno 2019, le seguenti tariffe:

Utenze domestiche anno 2019

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N) (*)
<i>FASCIA A</i>	1	0,383178	38,669640
<i>FASCIA B</i>	2	0,447041	67,671869
<i>FASCIA C</i>	3	0,492657	87,006689
<i>FASCIA D</i>	4	0,529150	106,341509
<i>FASCIA E</i>	5	0,565643	140,177444
<i>FASCIA F</i>	> 5	0,593013	164,345969

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.

Utenze non domestiche anno 2019

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,284005	0,362222	0,646227
2	Campeggi, distributori carburanti	0,710012	0,767631	1,477643
3	Stabilimenti balneari	0,559134	0,4332273	0,992407
4	Esposizioni, autosaloni	0,381631	0,348290	0,729921
5	Alberghi con ristorante	1,180395	1,522724	2,703119
6	Alberghi senza ristorante	0,807639	1,043477	1,851116
7	Case di cura e riposo	0,887515	1,140998	2,028513
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,002892	1,295639	2,298531
9	Banche ed istituti di credito	0,514759	0,665930	1,180689
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,985142	1,270562	2,255704
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,349023	1,734484	3,083507
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,923016	0,821964	1,744980
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,029517	1,051836	2,081353
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,807639	0,487606	1,295245
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,967391	1,242699	2,210090
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,295573	5,526666	9,822239
17	Bar, caffè, pasticceria	3,230555	4,154403	7,384958
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,562026	2,010330	3,572356
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,366773	1,753988	3,120761
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,378341	6,926792	12,305133
21	Discoteche, night club	1,455525	1,192545	2,648070

4) **DI PREVEDERE** le seguenti riduzioni tariffarie:

Fattispecie	Riduzione TARI 2017
Distanza di oltre 1000 metri lineari di strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta	50%
Parte abitativa della costruzione rurale occupata dal coltivatore diretto	5%
Pratica del compostaggio domestico	5%

6) **DI DARE ATTO** che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione sui servizi indivisibili di cui all'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, e che lo stesso tributo provinciale non compare fra i costi del piano finanziario;

7) **DI PREVEDERE** di prevedere il pagamento della TARI in tre rate di pari percentuali con le seguenti scadenze:

1^ rata – percentuale 33,33% – 31 maggio

2^ rata - percentuale 33,33% - 31 luglio

3^ rata – percentuale 33,33% - 30 settembre

Oppure in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

8) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012;

9) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale del Comune di Dego Montenotte, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Successivamente

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, onde dar corso all'immediato avvio degli atti conseguenti

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to TAPPA Massimo

Il Segretario Comunale
F.to AGNELLI SANDRO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

27/02/2019

Responsabile del Servizio
F.to Fabrizio Ghione

Il presente verbale è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune all'indirizzo www.comune.dego.sv.it
dal 28/02/2019 per rimanervi 15 giorni interi consecutivi

Il Responsabile del Servizio Segreteria
F.to Graziella Tripodi

Il presente atto è stato dichiarato : Immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 28/02/2019

Il Responsabile del Servizio Segreteria
F.to Graziella Tripodi